

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 1952

(86^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegno di legge :

(Seguito della discussione e approvazione con-
modificazioni).

« Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo
di colonizzazione (già Ente ferrarese di colo-
nizzazione) da parte dell'Ente per la trasfor-
mazione fondiaria ed agraria in Sardegna »
(N. 2317) :

PRESIDENTE,	Pag. 905, 909, 911, 912
SPEZZANO	907, 912, 914, 915, 916
MEDICI	909, 915
CONTI	909, 913
GUI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricol- tura e le foreste</i>	910, 913, 914, 915, 916
BOSI	912
ANGELINI Nicola	912
BRASCHI	912
PIEMONTE	912
DI ROCCO	913
MILILLO	915

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Guarienti, Lanzara Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Parri, Piemonte, Saggiaro, Spezzano, Salomone, Tartufoli e Zannerini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna » (N. 2317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna ».

Avevo invitato il senatore Oggiano a riferire sul presente disegno di legge, ma egli per motivi di delicatezza, quale componente della Commissione parlamentare che ha il compito di dare i pareri sui piani di espropriazione, ha ritenuto di non accettare il mio invito. Ed allora credo che sia necessario che io stesso dia maggiori ragguagli su questo disegno di legge, secondo quanto era stato auspicato nella riunione del 30 maggio 1952.

L'Ente sardo di colonizzazione fu istituito, col nome di Ente ferrarese di colonizzazione, con decreto 7 ottobre 1933. Lo scopo istituzionale dell'Ente in questione era di colonizzare territori della Sardegna con famiglie ferraresi.

Con decreto 20 giugno 1942 la denominazione fu cambiata in quella attuale. Il patrimonio terriero dell'Ente fu costituito in parte con acquisti sul libero mercato (agro di Alghero), in parte con terreni provenienti dalla soppressa Cassa Ademprivile. Inoltre lo Stato, con legge apposita, dava in proprietà all'Ente le colonie penali agricole di Castiadas, del Sarcidano e del Cugutto, obbligando però l'Ente a costituire un'altra colonia e a dotarla

di terreni. Tale legge fu perfezionata con un contratto, per cui l'Ente cedette in affitto all'Amministrazione carceraria circa 2000 ettari in località Tramariglio (Alghero) e si impegnò alla costruzione di tutti i fabbricati occorrenti, mentre la suddetta Amministrazione si impegnava a consegnare le colonie penali in parola. L'Ente adempì ai suoi obblighi, mentre l'Amministrazione carceraria si è limitata a consegnare la colonia del Cugutto, di soli 140 ettari, e circa 2000 ettari sui 6500 di quella di Castiadas, rifiutando di consegnare il resto per asserita impossibilità di trasferire i detenuti.

Fino a pochi mesi or sono il patrimonio terriero dell'Ente era, dunque, costituito così:

a) Nella Nurra di Alghero, Olmedo e Sassari.	Ha. 12.519, di cui 2.280 ceduti in affitto <i>ad meliorandum</i> al Ministero della giustizia (Colonia del Tramariglio);
b) terreni ex-ademprivili sparsi per tutta la Sardegna e in parte a carattere silvo-pastorale	14.527;
c) colonia penale di Castiadas	6.523, di cui solo circa Ha. 1800 consegnati;
d) colonia penale del Sarcidano (Isili)	753, non consegnati.

Totale.	Ha. 34.322

Recentemente in seguito alla creazione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) e alla impossibilità dell'Ente sardo di colonizzazione di perseguire i suoi compiti istituzionali, furono ceduti all'E.T.F.A.S., con l'obbligo di lottizzarli tra i contadini, a norma della legge stralcio, circa 4500 ettari. Su questi l'E.T.F.A.S. ha già a buon punto la messa a coltura e la lottizzazione. Circa 400 di questi ettari così ceduti sono stati riservati a contadini profughi giuliani residenti a Fertilia (Alghero).

Il finanziamento per l'acquisto dei terreni fu ottenuto mediante mutuo concesso dall'Istituto di previdenza sociale, mutuo ormai in gran parte ammortizzato: restano infatti da pagare solo 700.000 lire.

Invece ha fatto sempre difetto all'Ente il finanziamento per il proprio funzionamento. Si può dire che per un ventennio l'Ente è

vissuto prevalentemente sulla quota di spese generali che lo Stato gli riconosceva sulle opere di bonifica eseguite. Per un certo periodo, inoltre, l'Ente ha fruito del cosiddetto contributo integrativo, per cui le opere venivano ad essere fatte a totale carico dello Stato.

Data questa negativa premessa finanziaria, data, diciamo così, la faciloneria con cui fu concepito il complesso di opere e dato il materiale umano di cui l'Ente poté disporre come contadini (in gran parte disoccupati del Ferrarese non contadini, ma barrocciai, parrucchieri, calzolari, ecc.) l'impresa non si iniziò bene. La guerra e i disordini dell'immediato dopoguerra hanno poi aggravato la situazione, cosicchè l'Ente si è venuto a trovare nelle seguenti condizioni:

1° l'attività bonificatrice svolta si è ridotta sostanzialmente alla costituzione di circa 60

poderi, concessi a mezzadria ai coloni, per un complesso di circa 2.000 ettari. Per il resto l'Ente ha svolto un'attività cerealicolo-pastorale, nè più nè meno degli altri proprietari locali, dando anche terre in affitto con i consueti contratti di terratico o di pascolo. In sostanza l'Ente ha fallito in pieno alla propria funzione;

2° i poderi, sebbene assai vasti, non danno da vivere ai coloni, poichè sono stati studiati male e appaiono tuttora squilibrati e incompleti nella trasformazione;

3° la situazione finanziaria dell'Ente è alquanto pesante, sebbene la situazione patrimoniale sia tuttora buona. Attualmente l'Ente ha passività per circa 120 milioni di lire, di cui 58 per credito agrario, 15 per scoperto in conto corrente e il resto verso fornitori vari;

4° il bilancio economico dell'Ente, da molti anni passivo, è stato leggermente attivo nell'ultimo anno e si spera che lo sia anche nell'anno corrente. Tuttavia che tale modesto attivo è ben lungi dal permettere una qualsiasi attività bonificatrice. D'altra parte tale attivo di bilancio, sebbene corrispondente a realtà, non consta di somme effettivamente spendibili, ma deriva da partite attive non liquide;

5° la ripresa dell'attività bonificatrice da parte della Cassa per il Mezzogiorno ha significato un aggravamento della situazione finanziaria dell'Ente. Esso è, infatti, obbligato a effettuare un programma di bonifica per il quale non ha assolutamente i mezzi, poichè la Cassa gli fornisce solo i contributi di legge. Mentre un tempo, quando l'Ente fruiva del contributo integrativo e le quote di spese generali erano calcolate con maggiore larghezza, ogni opera di bonifica rappresentava anche un'entrata di danaro per sopperire alle spese dell'Ente, oggi ogni opera che l'Ente deve eseguire rappresenta un onere che esso non è in grado di sostenere.

In tali condizioni si prospettò la necessità di fondere l'Ente sardo di colonizzazione con l'E.T.F.A.S., il quale poteva dare garanzia di portare a buon fine i programmi di colonizzazione propri dell'Ente sardo di colonizzazione medesimo. D'altra parte, solo così era possibile

risolvere, in modo soddisfacente, il problema relativo alla situazione dei coloni; essi, cioè, potevano essere immessi nell'ingranaggio della riforma e diventare proprietari di poderi, magari più piccoli, ma efficienti. Gli stessi esuberanti impiegati dell'Ente sardo di colonizzazione potevano trovare una conveniente utilizzazione nel seno di un organismo più ampio.

Si è già attuato il passaggio di un certo numero di impiegati dall'Ente sardo di colonizzazione all'E.T.F.A.S.; altri vi stanno passando. La accennata cessione di terre ha permesso una ripresa dell'attività miglioratrice in attesa dei decreti di esproprio delle proprietà private soggette alla legge stralcio. Si è potuto, altresì, finanziare in qualche modo l'Ente sardo di colonizzazione vendendo all'E.T.F.A.S. un certo numero di macchine agricole, che in pratica sono state utilizzate in ogni modo nei terreni che erano o sono ancora dell'Ente sardo di colonizzazione.

Queste, mi pare, siano notizie sufficienti perchè la Commissione *cognita causa* possa affrontare la discussione di questo disegno di legge.

SPEZZANO. La relazione del nostro Presidente precisa e dettagliata in tutti i punti ha dimenticato, però, quello che è il fattore principale che preoccupa soprattutto noi di questa parte, il fattore umano, cioè i contadini che già si trovano sui terreni appartenenti all'Ente sardo di colonizzazione. Noi di questo ci preoccupiamo e dichiariamo subito che, in linea di principio, possiamo anche non essere contrari all'assorbimento da parte dell'E.T.F.A.S. dell'Ente sardo di colonizzazione; però sta di fatto che vi sono alcune situazioni che non possiamo assolutamente trascurare. Ho assunto informazioni dirette presso amici della Sardegna che conoscono il vero stato delle cose, e da queste informazioni mi risulta che, oltre a un certo numero di coloni ai quali furono concessi in mezzadria i 60 poderi già costituiti e di un cui ha fatto parola l'onorevole Presidente, vi sono altri 300 coloni, vi è un numero considerevole di piccoli fittuari, specie di fittuari del pascolo.

Ora il punto essenziale da esaminare in proposito è quello di vedere qual'è lo statuto dell'Ente di cui oggi si chiede lo scioglimento con il presente disegno di legge. Non conosco

dettagliatamente questo statuto, ma mi si informa che esso ha un articolo, se mal non ricordo l'articolo 6, nel quale viene stabilito che dopo un certo numero di anni, mi sembra anni 27, coloro che sono fittuari o mezzadri o coloni diventano senz'altro proprietari dei terreni loro concessi. Ora, se così stanno le cose è evidente che si hanno dei diritti già costituiti da parte degli attuali assegnatari dei terreni. Allora noi ci domandiamo: con l'assorbimento da parte dell'E.T.F.A.S. dell'Ente sardo di colonizzazione, disposto dal disegno di legge in esame, i contratti stipulati con gli attuali assegnatari dei terreni in base allo statuto predetto verranno annullati? Se così fosse quei contadini, ai quali erano stati assegnati i terreni e che avevano la certezza derivante dall'obbligo sancito nello statuto dell'Ente in questione di diventare, dopo un certo numero di anni, proprietari dei terreni stessi, si verrebbero a trovare nell'identica situazione di tutti gli altri contadini non assegnatari di terreni. Questo è un punto sul quale desideriamo avere le più precise, esaurienti assicurazioni: occorre chiarire, cioè, che i diritti precostituiti degli attuali assegnatari di terreni devono essere del tutto salvaguardati.

V'è poi un secondo punto sul quale richiamo l'attenzione dei componenti della Commissione. Nell'articolo 3 del presente disegno di legge, in cui si parla del prezzo che i contadini assegnatari dei terreni dovranno pagare, si stabilisce che essi dovranno pagare il prezzo dei terreni come se i terreni stessi fossero stati espropriati in base alla legge stralcio. E fin qui nulla di strano per quanto vorremmo sostenere, e sosterremo in sede opportuna, che, se il prezzo dei terreni che è stato già pagato ai proprietari espropriati fosse inferiore al prezzo dei terreni che si dovrebbe pagare per l'esproprio dei terreni stessi in base alle attuali tabelle di cui alle vigenti leggi, i contadini dovrebbero venire a pagare il prezzo inferiore e non il maggiore tra i due, diversamente l'Ente di cui al presente disegno di legge verrebbe a fare un affare che non è previsto, né consentito dalla legge.

Ma, a parte questa questione, nel già citato articolo 3 si stabilisce anche che i contadini assegnatari dei terreni, oltre a pagare il prezzo dei terreni sulla base dell'importo delle inden-

nità che dovrebbero essere corrisposte ai proprietari in caso di espropriazione dei fondi a norma della legge stralcio, dovranno pagare anche i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento che saranno compiute dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna e i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento già compiute nei fondi dell'Ente sardo di colonizzazione.

Così stando le cose, il prezzo di assegnazione dei terreni ai contadini diventa proibitivo, addirittura iperbolico.

L'articolo 3, pertanto, non tiene conto delle opere di miglioramento già compiute nei fondi dai contadini assegnatari. Ora vi sono contadini assegnatari i quali hanno migliorato le loro terre, e le hanno migliorate anche trasformandole in taluni casi; specialmente in quei 60 poderi, dei quali ha parlato l'onorevole Presidente, i relativi terreni se non sono completamente trasformati sono in via di trasformazione non già da parte dell'Ente sardo di colonizzazione, ma da parte dei contadini assegnatari. Non esiste quindi nel presente disegno di legge una disposizione che faccia salvi i diritti dei contadini migliorati.

Un terzo punto riguarda il disposto dell'articolo 4 del presente disegno di legge, con il quale si stabilisce che i contratti di locazione dei terreni, anche se prorogati per legge, si risolvono allo scadere dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore del presente disegno di legge stesso, purchè l'Ente abbia all'uopo comunicato al conduttore apposita disdetta almeno un mese prima di tale scadenza. Un'analoga disposizione è contenuta nella legge Sila e nella legge stralcio; essa, però, non riguarda i contratti di locazione stipulati con i coltivatori diretti. Ora, noi ci domandiamo: per quel che riguarda il caso in esame, com'è possibile ammettere che fra i contadini assegnatari dei terreni e l'Ente sardo di colonizzazione sia intervenuto un contratto puro e semplice di locazione quando, a norma dello statuto già citato, i contadini assegnatari dei terreni ne dovevano diventare proprietari?

Queste locazioni sono locazioni comuni o sono locazioni *ad meliorandum*? Se sono locazioni *ad meliorandum* possiamo risolverle con

questa legge? È questa una domanda che io rivolgo alla sensibilità dei colleghi e alla quale occorre dare una chiara e precisa risposta.

Resta un ultimo punto, quello che riguarda i dipendenti dell'Ente sardo di colonizzazione. Anche questa è una questione seria. I colleghi ricorderanno le disposizioni che sono state adottate in favore dei dipendenti dell'U.P.S.E.A., con le quali s'è stabilito che un determinato numero di questi dipendenti doveva essere assorbito dall'Amministrazione dello Stato. Una disposizione pressochè simile dovrebbe anche essere stabilita in favore dei dipendenti dell'Ente sardo di colonizzazione.

Per ora sono queste le osservazioni che abbiamo da fare in sede di discussione generale del presente disegno di legge.

MEDICI. Faccio osservare al senatore Spezzano che anche noi desideriamo che coloro i quali oggi già coltivano i terreni come mezzadri o come coltivatori diretti trasformino questo loro rapporto precario in quello permanente di proprietari. L'articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce appunto che l'Ente sardo di colonizzazione viene assorbito dall'E.T.F.A.S. per cui anche coloro i quali abbiano avuto in assegnazione terreni dall'Ente sardo di colonizzazione acquistano gli stessi diritti degli altri contadini che abbiano avuto o avranno una assegnazione terreni dall'E.T.F.A.S.

Un'altra osservazione del senatore Spezzano riguarda l'articolo 5 del presente disegno di legge, cioè egli teme che vengano licenziati, senza essere assunti, dall'E.T.F.A.S. gli attuali dipendenti dell'Ente sardo di colonizzazione. Mi sembra che per la specifica situazione della Sardegna, la quale, com'è noto, non ha a sua disposizione un gran numero di tecnici agricoli, un'assicurazione nel senso desiderato del senatore Spezzano possa essere data in maniera categorica, sì da tranquillizzare il senatore Spezzano stesso.

CONTI. Prendo la parola per invitare la Commissione a redigere articoli con la massima chiarezza e precisione, e ciò per un semplice motivo: noi nelle Commissioni e nell'Aula facciamo leggi, approviamo ordini del giorno, diamo prescrizioni supponendo, illudendoci che le deliberazioni del Senato (tanto meglio se la

Camera dei deputati vi si uniformi) vengano applicate integralmente dal Governo. Invece le norme da noi approvate, passando, ai fini dell'attuazione, per la trafila dei Ministeri, della burocrazia, sono trattate come se esse non fossero prescritte in leggi da noi approvate. Questa è la situazione precisa in cui ci troviamo: siamo di fronte (lo dico anche perchè è qui presente il rappresentante del Ministero dell'agricoltura) a numerose gravissime deviazioni per le quali le nostre deliberazioni, le leggi approvate dal Parlamento, sono completamente dimenticate o svisate, spesso per l'interpretazione di quel direttore generale, di quel capo divisione, per la volontà del Ministro sovrana! Sicchè in occasione di questo disegno di legge è necessario che sieno prescritte norme precise per poterne reclamare l'attuazione esatissima. Dico queste cose perchè, ripeto, siamo di fronte a numerose deviazioni, con conseguenze gravissime, nell'applicazione della legge Sila e della legge stralcio. Mi riservo di occuparmi di questo problema quando si discuterà in Senato il bilancio del Ministero dell'agricoltura. Annunzio fin d'ora che, per quel che riguarda la situazione in Sila ho notizie, dati di fatto, elementi che mi hanno amareggiato enormemente. Laggiù sta accadendo quello che si vuole e non già per opera di coloro che debbono attuare la legge Sila, ma per interventi di carattere politico, visto che il partito di maggioranza agisce senza scrupoli dando ai suoi aderenti nel Mezzogiorno, dove, come è noto, vi è un abuso di faziosità, le più ampie facoltà.

Lo stesso accade per gli altri Enti di riforma e non per colpa di coloro che debbono attuare la legge stralcio, ma dei rappresentanti del partito di maggioranza in seno ai singoli Enti. Questo non va nel modo più assoluto. Occorre quindi, per tornare al caso in esame, che le norme del presente disegno di legge sieno redatte nel modo più chiaro possibile; e questo per evitare che anche in occasione della trasformazione agraria in Sardegna possano accadere le stesse cose dolorose, gli stessi gravi inconvenienti che stanno accadendo in Sila e negli altri territori soggetti alla legge stralcio.

PRESIDENTE. Do qualche chiarimento al senatore Spezzano. L'articolo 1 dello statuto dell'Ente ferrarese di colonizzazione così re-

cita: « L'Ente ferrarese di colonizzazione ha il compito di fissare il maggior numero possibile di famiglie tratte dalla provincia di Ferrara in Sardegna e in altre zone a scarso indice demografico, al fine di costituire la piccola proprietà coltivatrice.

« Esso può assumere nelle zone in cui intende svolgere la sua attività appalti e concessioni di opere pubbliche, di bonifica e di trasformazione fondiaria... ». Nei successivi articoli si stabilisce su quali beni si svolge l'attività dell'Ente in questione, quali sono i suoi organi, ma non vi è traccia della disposizione accennata dal senatore Spezzano. Ve ne è traccia, invece, nel libretto colonico, che è un libretto colonico di mezzadria. La copertina di tale libretto infatti reca: « Disciplina dei rapporti fra l'Ente ferrarese di colonizzazione e le famiglie coloniche per il periodo transitorio di trasformazione fondiaria della Nurra, fino alla fase di avviamento all'assegnazione in proprietà ». Nel proemio di tale libretto colonico si dice: « In virtù del presente contratto viene consegnato al nominato colono il fondo rustico contraddistinto al numero... composto di ettari... di terreno alle condizioni contemplate in appresso e con l'intesa che il colono ne diverrà proprietario all'epoca e con le modalità tutte che verranno stabilite dall'Ente d'accordo con il Commissariato migrazioni e la Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura ». Che si tratti, poi, di un contratto di mezzadria lo si constata nell'articolo 25 che recita: « Tutti i prodotti del podere e i redditi delle industrie poderali esercitate nell'interesse comune verranno divisi a perfetta metà ». Sulla durata del contratto di mezzadria l'articolo 4 stabilisce: « Il presente contratto ha durata indeterminata, e, normalmente, estenderà la sua validità fino all'epoca in cui il colono sarà chiamato a riscattare il fondo assegnatogli.

« L'Ente si riserva, però, il diritto di rescindere il contratto alla fine di una qualunque annata agraria, previa disdetta da darsi a mezzo di lettera raccomandata entro il 31 marzo di ogni anno, qualora il colono dimostrasse di non sapere o di non voler condurre il podere secondo le buone norme della pratica agraria e le istruzioni impartitegli dall'Ente ».

Da tutto ciò risulta assai chiaramente che nel libretto colonico relativo alla disciplina dei rapporti fra l'Ente ferrarese di colonizzazione e le famiglie dei contadini si ha soltanto un accenno per quel che riguarda l'avviamento all'assegnazione in proprietà dei terreni concessi a mezzadria; non si parla affatto di impegno da parte dell'Ente ora detto, neanche di avviamento all'assegnazione in proprietà per tutti quegli altri contadini che non abbiano un contratto di mezzadria.

Quanto all'altro concetto, espresso dal senatore Spezzano, che, cioè, sieno salvaguardati i diritti già precostituiti dei coloni alle dipendenze dell'Ente sardo di colonizzazione, esso è senz'altro giusto, ma ritengo che sia già contenuto nelle norme di cui al disegno di legge in esame.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sul principio generale a cui si ispira il disegno di legge in esame mi pare di rilevare con piacere nella Commissione una sostanziale concordia. Debbo soltanto aggiungere che il presente disegno di legge è urgente perchè mira a dare una definitiva sistemazione alla materia di cui al presente disegno di legge stesso. L'Ente sardo di colonizzazione, già Ente ferrarese di colonizzazione, è un vecchio relitto; esso fu creato per l'immigrazione in Sardegna di persone tratte da altre regioni al fine di liberarsene e fu impostato tecnicamente in modo errato, tanto è vero che i poderi fino ad oggi costituiti non rispondono alle esigenze della vita dei contadini. Ho visitato personalmente la zona più interessante dell'Ente sardo di colonizzazione e, cioè, la zona della Nurra di Alghero, e mi sono, così, potuto rendere pienamente conto come sia necessario fare assorbire l'Ente sardo di colonizzazione da parte dell'E.T.F.A.S., il quale con una migliore impostazione tecnica ed economica e con la possibilità di ottenere finanziamenti previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno potrà dare un maggiore impulso alla trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

L'Ente sardo di colonizzazione non è sotto la sorveglianza del Ministero dell'agricoltura bensì sotto quella del Ministero del lavoro, per cui il Ministero dell'agricoltura, per quel che riguarda l'Ente ora detto, ha dovuto superare lunghe questioni in trattative con il Ministero

del lavoro. Comunque il Ministero dell'agricoltura si è fin dall'inizio preoccupato di animare l'attività dell'Ente sardo di colonizzazione, dal quale ottenne, a suo tempo, la cessione a favore dell'E.T.F.A.S. di 4.500 ettari di terreno che furono immediatamente messi a coltura a norma della legge stralcio. Di questi 4.500 ettari, 400, come ha detto l'onorevole Presidente, sono stati assegnati ai coloni profughi giuliani residenti a Fertilia.

L'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna ha già cominciato ad assegnare i terreni ed ha messo a disposizione i propri mezzi anche per la rimanente parte dei terreni appartenenti all'Ente sardo di colonizzazione. Tutto ciò, però, importa un aggravio di bilancio che non può essere sostenuto oltre il limite consentito dalla normalità amministrativa, per cui è urgente che l'Ente sardo di colonizzazione sia assorbito dalla E.T.F.A.S., il che, poi servirà a dare, come ho già detto, un maggiore impulso all'opera di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

In sede, poi, di discussione dei singoli articoli avremo modo di fugare le preoccupazioni manifestate dal senatore Spezzano, dimostrando come esse siano sostanzialmente infondate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Ente sardo di colonizzazione, già Ente ferrarese di colonizzazione, istituito con decreto del Capo del Governo 7 ottobre 1933, è assorbito dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265.

I beni i diritti, le attività, le passività e le obbligazioni comunque pertinenti all'Ente sardo di colonizzazione, sono trasferiti di diritto al suddetto Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

I terreni che, in base al disposto dell'articolo precedente, perverranno, in proprietà o in enfiteusi, all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, saranno assegnati ai contadini, a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni.

L'onere dell'affrancazione dei canoni enfiteutici sarà a carico dell'Ente predetto.

Faccio presente che il senatore Spezzano propone di aggiungere al primo comma dell'articolo ora letto le parole seguenti: « I contadini che, a qualsiasi titolo, sono già in possesso delle terre dell'Ente sardo di colonizzazione, ne diventano proprietari a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

Debbo dire subito che questo emendamento mi sembra pericoloso. Nel redigere, infatti, il presente disegno di legge è stato seguito il criterio di disporre, a norma della legge stralcio, l'assegnazione dei terreni a quei contadini che, già coltivando i terreni stessi, abbiano dimostrato una piena capacità lavorativa documentabile attraverso appositi certificati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Ora, come è noto, secondo quanto ho già dichiarato nella mia breve relazione, sui terreni dell'Ente sardo di colonizzazione, con il trasferimento in Sardegna di popolazioni ferraresi, sono stati sistemati, senza alcun vaglio, non sempre veri e propri contadini, ma barrocciai, parrucchieri, calzolari, ecc. Sarebbe, dunque, molto pericoloso, senatore Spezzano, e contro le sue stesse intenzioni, addivenire senz'altro all'approvazione del suo emendamento aggiuntivo, almeno nella formulazione da lei proposta, perchè con l'approvazione di tale emendamento dovrebbero essere assegnati in proprietà i terreni anche a coloro che non abbiano dimostrato un'attitudine vera e propria alla coltivazione della terra.

BOSI. Ho avuto occasione di visitare i terreni in questione quando ancora non si parlava di legge stralcio, e conosco, quindi, le condizioni in cui si trovano i coloni che sono stati immessi nel possesso dei terreni, specialmente i coloni di provenienza non sarda. Debbo dichiarare che una selezione dopo l'arrivo in massa di questi lavoratori tratti da altre regioni è già avvenuta regolarmente. Coloro i quali oggi lavorano le terre dell'Ente sardo di colonizzazione sono contadini che hanno dimostrato di saper fare pienamente il proprio lavoro. Non solo, chi conosce la storia dell'Ente ferrarese di colonizzazione e della sua successiva organizzazione sa che i contadini si sono dimostrati molto spesso più coerenti con le funzioni che l'Ente doveva svolgere che non l'Ente stesso, giacchè nei contrasti verificatisi fra i contadini e l'Ente ferrarese di colonizzazione si è avuta la prova che relativamente all'amministrazione delle terre i contadini avevano idee molto più chiare e giuste di quelle che non avessero i diversi dirigenti dell'Ente. Questi contadini si trovano oggi in una posizione precaria dato che i loro diritti si fondano soltanto sul libretto colonico relativo alla disciplina dei rapporti fra l'Ente ferrarese di colonizzazione e le famiglie coloniche, già citato dall'onorevole Presidente. Se domani l'E.T.F.A.S. vorrà escludere qualcuno di questi contadini dall'assegnazione dei terreni quale sarà il tribunale che riconoscerà un valore probativo a questo libretto colonico? Ed allora è necessario adottare nel presente disegno di legge norme assai precise e chiare onde assicurare a quei lavoratori che sono stati già immessi nel possesso dei terreni il diritto che era stato ad essi riconosciuto sul libretto colonico dall'Ente ferrarese di colonizzazione.

Per queste ragioni credo che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, proposto dal senatore Spezzano, debba senz'altro essere approvato.

ANGELINI NICOLA. Ritengo che i diritti quesiti dei lavoratori immessi nel possesso dei terreni potrebbero essere pienamente salvaguardati qualora fossero aggiunte alla fine del primo comma dell'articolo 2 le seguenti parole: « dando la preferenza a quei contadini che ne abbiano il possesso ».

BRASCHI. Pongo questa domanda: facendo richiamo, nell'articolo 2 del presente disegno di legge, alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, abbiamo, per i contadini che sono già in possesso dei terreni, una disposizione più o meno favorevole di quella che è contemplata nelle norme di origine dell'Ente ferrarese di colonizzazione? In altri termini, se l'Ente sardo di colonizzazione non venisse assorbito dall'E. T.F.A.S. avremmo una situazione più o meno favorevole per questi contadini già immessi nel possesso dei terreni?

PRESIDENTE. Meno favorevole.

BRASCHI. Il criterio preferenziale di cui all'emendamento testè proposto dal senatore Angelini Nicola mi pare che sia già contenuto nella legge stralcio.

PRESIDENTE. No, non è contemplato. Soltanto nella prassi si sta seguendo il criterio di assegnare i terreni in preferenza a quei contadini che già ne abbiano il possesso.

SPEZZANO. L'onorevole Presidente ha ora dichiarato che nella prassi si sta seguendo il criterio di assegnare i terreni in preferenza a quei contadini che già ne abbiano il possesso. Ora, non vorrei portare in questa sede la triste esperienza che ho di quello che al riguardo è accaduto e continua a accadere in Sila. In Sila, infatti, molti contadini (potrei in altro giorno indicare con precisione il numero), che sono stati sempre contadini, figli di contadini, nipoti di contadini, e che si trovavano in possesso di terreni avuti o nella loro qualità di soci di cooperative agricole o direttamente dai proprietari, sono stati scacciati dai terreni in loro possesso senza altre assegnazioni di terra. È questa una triste esperienza che viviamo ogni giorno. Sappiamo che nell'assegnazione dei terreni vengono fatte discriminazioni e non già in base alla capacità lavorativa di coloro che aspirano all'assegnazione dei terreni stessi, bensì in base a criteri di ben altra natura. Ora ciò che è accaduto in Sila non deve accadere in Sardegna. E per questi motivi che sono costretto ad insistere nella mia proposta di emendamento.

PIEMONTE. Credo che l'emendamento proposto dal senatore Spezzano possa essere accettato qualora, però, resti ben chiaro che con la parola « contadini » debbano intendersi

soltanto i coloni veri e propri, non già i pastori.

Inoltre, lo stesso emendamento proposto dal senatore Spezzano dovrebbe essere subordinato ad un'altra condizione, cioè alla forza di lavoro posseduta da ogni famiglia colonica. Se in principio, ad esempio, fu assegnata a una data famiglia di contadini un'estensione di terreno troppo vasta rispetto alla sua capacità lavorativa, bisogna trovare la maniera di ovviare a questo inconveniente; e, viceversa, se fu assegnata ad un'altra famiglia di contadini un'estensione di terreno troppo esigua rispetto alla sua capacità lavorativa, bisogna trovare il modo di assegnare a questa altra famiglia di contadini altro terreno.

CONTI. Il problema dell'utilità dell'assegnazione dei terreni è il più grave in materia di riforma agraria. Fra 30 anni il futuro legislatore si troverà di fronte ad una situazione preoccupante perchè questo problema si ripresenterà in modo ancora più grave, quando i contadini saranno diventati, in seguito alla legge stralcio, proprietari, venuto meno il riservato dominio degli Enti di riforma o dello Stato. Si verificherà allora il fenomeno dello affarismo, di vendite di terreni, di riappropriazioni da parte dei vecchi capitalisti espropriati.

Nei riguardi della situazione sarda di cui ci stiamo occupando, trattandosi di concessioni di terreni fatte 20 anni or sono, il fenomeno di cui ho parlato si verificherà fra 10 anni, per cui fin da ora dobbiamo pensare ad evitare questo grave inconveniente.

Dobbiamo, in altri termini, sin da oggi rettificare eventuali assegnazioni di terreni fatte in modo disordinato e non razionale. Ci possono essere infatti contadini che per certe situazioni locali o politiche hanno avuto il ben di Dio, mentre altri contadini disgraziati hanno ottenuto molto poco; ci possono essere state terre considerate una fortuna da parte di alcuni contadini e che quindi sono state messe a coltura e terre che sono state considerate una maledizione da parte di altri contadini e che per conseguenza non sono state coltivate.

Quindi, per me, l'importante è di trovare il modo di provvedere ai diritti già precostituiti, e questo è ovvio, ma cercando nello stesso tempo di non nuocere agli stessi assegnatari di terreni con norme generiche che potrebbero

riuscire dannose sia per gli interessi dei contadini assegnatari sia per l'interesse della produttività agricola della Nazione.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Condivido alcune delle preoccupazioni manifestate dai senatori Piemonte e Conti. Intanto bisognerà tener presente che dall'Ente sardo di colonizzazione non sono state fatte mai assegnazioni di terreni. Nel passato sono stati stipulati contratti di mezzadria soltanto per 60 poderi. Molti dei terreni sono boscosi, alcuni sono in possesso del Ministero di grazia e giustizia, altri sono stati concessi a pastori per il pascolo, altri ancora sono stati dati in affitto. Abbiamo, così, una gestione caotica. Non si può, quindi, parlare di vere e proprie assegnazioni, si può parlare soltanto di qualche diritto precostituito non già in base a precise norme di legge, ma in base a contratti. In ogni modo, i diritti di quei mezzadri che in virtù dei contratti già stipulati hanno la possibilità di reclamare l'aspettativa più o meno legittima di diventare proprietari saranno rispettati. Non abbiamo, infatti, alcuna intenzione di cacciare i mezzadri che sono già in possesso di terreni. Vogliamo trovare una formula che garantisca loro la permanenza sui terreni? Sta bene, però teniamo presente la giusta preoccupazione manifestata dai senatori Piemonte e Conti. A me risulta, infatti, che molti mezzadri non riescono a lavorare tutto il terreno loro assegnato perchè questo era troppo esteso rispetto alla loro capacità lavorativa e quindi hanno dato a pascolo parte del terreno che hanno avuto a mezzadria.

DI ROCCO. Non sono dell'avviso di stabilire in questo disegno di legge un principio assoluto, quale quello contenuto nell'emendamento del senatore Spezzano, un principio, cioè, che non è stato adottato nelle vigenti leggi, nè per la Calabria, ad esempio, nè per la Maremma. Se così facessimo si verrebbe a ledere la giustizia perchè i contadini calabresi che hanno goduto del beneficio di restare sui terreni non per legge, ma per sola prassi, potrebbero anche essi rivendicare il diritto di permanenza sulle terre che il senatore Spezzano vorrebbe riconoscere ai contadini già immessi nel possesso dei terreni dall'Ente sardo di colonizzazione.

In altri termini io condivido pienamente le preoccupazioni manifestate dai senatori Piemonte e Conti. La riforma agraria non deve essere fatta soltanto per dare la terra ai contadini, ma anche per migliorare le condizioni generali dell'agricoltura italiana, per dare un maggior sviluppo alla produzione agricola nazionale.

Per raggiungere queste finalità occorre assegnare ad ogni famiglia di contadini un'estensione di terreno pari alla sua capacità lavorativa. Se tale criterio non fosse seguito avremmo la polverizzazione delle terre o la costituzione di poderi non pienamente produttivi e nell'uno o nell'altro caso si commetterebbe un gravissimo errore.

In conclusione, penso che si possa conciliare il punto di vista espresso dal senatore Spezzano accogliendo l'emendamento proposto dal senatore Angelini Nicola.

PRESIDENTE. Domando al senatore Spezzano se insiste nel suo emendamento.

SPEZZANO. Ritiro la mia proposta di emendamento e aderisco all'emendamento presentato dal senatore Angelini Nicola.

GUL, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Propongo di sostituire nell'emendamento del senatore Angelini Nicola alle parole « a quei contadini » le altre « ai lavoratori manuali della terra ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore Angelini Nicola con la modifica testè proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste: aggiungere, cioè, alla fine del primo comma dell'articolo 2 le parole seguenti: « dando la preferenza ai lavoratori manuali della terra che ne abbiano il possesso ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel seguente testo, risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 2.

I terreni che, in base al disposto dell'articolo precedente, perverranno, in proprietà o in enfiteusi, all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, saranno as-

segnati ai contadini, a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni, dando la preferenza ai lavoratori manuali della terra che ne abbiano il possesso.

L'onere dell'affrancazione dei canoni enfiteutici sarà a carico dell'Ente predetto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

Per la determinazione del limite massimo previsto per il prezzo di vendita dall'articolo 17, comma 2º, della legge 12 maggio 1950, n. 230, si terrà conto dell'importo delle indennità che sarebbero state corrisposte al proprietario in caso di espropriazione del fondo a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Agli stessi fini, ai due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento che verranno compiute nel fondo dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, si aggiungeranno i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento già compiute nel fondo dall'Ente sardo di colonizzazione, sempre al netto dei contributi statali e previa moltiplicazione per il coefficiente fisso di 40, ove si tratti di opere effettuate in epoca anteriore al 1º gennaio 1945.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Spezzano il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « Per la determinazione del limite massimo previsto per il prezzo di vendita dall'articolo 17, comma secondo, della legge 12 maggio 1950, n. 230, si terrà conto della minor somma risultante dal prezzo pagato per l'acquisto delle terre e dall'importo delle indennità che sarebbero state corrisposte al proprietario in caso di espropriazione del fondo a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ».

SPEZZANO. Do ragione del mio emendamento. L'Ente ha acquistato in altri tempi i terreni: li avrà pagati, immaginiamo, 10-20 mila lire la moggia. Ora, se l'Ente oggi cedesse i terreni ai nuovi assegnatari al prezzo calcolato in base alle norme della vigente legge sulla

riforma fondiaria, l'Ente, che ha speso in passato, immaginiamo, un milione, realizzerebbe oggi, poniamo, un miliardo. Evidentemente ciò costituirebbe un grave danno per i contadini. Così l'Ente, sorto per aiutare la formazione della piccola proprietà contadina, diventerebbe niente altro che un qualsiasi privato speculatore. Compiremmo dunque un'opera giusta stabilendo il principio che i contadini per l'assegnazione in proprietà dei terreni dovranno pagare la minore somma risultante fra il prezzo pagato dall'Ente per l'acquisto dei terreni stessi e il prezzo che risulterebbe invece in caso di espropriazione del fondo a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I terreni verranno assegnati a tutti coloro che ne siano già in possesso. Quindi, se fosse accolto l'emendamento ora proposto dal senatore Spezzano, si verrebbe a creare una situazione diversa tra i contadini che in Sardegna avranno in assegnazione le terre dall'E.T.F.A.S. e i contadini che le avevano dall'Ente sardo di colonizzazione perchè agli uni faremmo pagare un prezzo e agli altri un prezzo differente. Questo già sarebbe un motivo di turbamento nell'opera di distribuzione delle terre.

Sorge poi un'altra obiezione: se l'emendamento del senatore Spezzano dovesse essere approvato avremmo l'opposizione del Ministero del tesoro con cui abbiamo avuto a che fare lungamente per giungere alla formulazione degli articoli 3 e 4 del presente disegno di legge. Per queste ragioni pregherei il senatore Spezzano di non insistere nella sua proposta di emendamento.

SPEZZANO. Dichiaro di ritirare la mia proposta d'emendamento.

MILILLO. Propongo di sopprimere l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 3, vale a dire le parole seguenti: « e previa moltiplicazione per il coefficiente fisso di 40, ove si tratti di opere effettuate in epoca anteriore al 1° gennaio 1945, ». È sempre difficile addi- venire a certi calcoli di valutazione. D'altra parte io mi domando: come si farà a stabilire in pratica fino a qual punto le opere di miglioramento, effettuate in epoca anteriore al 1° gennaio 1945, siano state compiute dall'Ente sardo

di colonizzazione o dai contadini? Di qui la mia proposta di emendamento soppressivo.

MEDICI. Concordo con la proposta di emendamento soppressivo testè fatta dal senatore Milillo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Milillo, di sopprimere, nel secondo comma dell'articolo 3, le parole seguenti: « e previa moltiplicazione per il coefficiente fisso di 40, ove si tratti di opere effettuate in epoca anteriore al 1° gennaio 1945 ».

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel suo seguente testo complessivo, risultante dall'emendamento ora approvato:

Art. 3.

Per la determinazione del limite massimo previsto per il prezzo di vendita dall'articolo 17, comma 2°, della legge 12 maggio 1950, n. 230, si terrà conto dell'importo delle indennità che sarebbero state corrisposte al proprietario in caso di espropriazione del fondo a norma della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Agli stessi fini, ai due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento che verranno compiute nel fondo dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, si aggiungeranno i due terzi della somma risultante dal costo delle opere di miglioramento già compiute nel fondo dall'Ente sardo di colonizzazione, sempre al netto dei contributi statali.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

I contratti di locazione dei terreni sopraindicati, anche se prorogati per legge, si risolvono allo scadere dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della

presente legge, purchè l'Ente abbia all'uopo comunicato al conduttore apposita disdetta almeno un mese prima di tale scadenza.

Se la disdetta non è data entro tale termine, essa ha effetto con la scadenza dell'annata agraria immediatamente successiva.

Nessun indennizzo è dovuto al locatario per effetto di tale risoluzione, salvo il rimborso per lavori in corso o per qualsiasi altro titolo legittimo.

SPEZZANO. Propongo di inserire, nel primo comma, fra le parole: « terreni sopraindicati » e le altre: « anche se prorogati per legge » le seguenti: « esclusi quelli a favore di persone che hanno la preferenza nell'assegnazione delle terre ».

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma se i terreni dovranno essere assegnati dall'E.T.F.A.S. ai contadini è meglio che i contratti di locazione dei terreni stessi si risolvano al più presto. E poi l'E.T.F.A.S. non disdeterà mai nessuno se non quando dovrà prendere possesso dei terreni. Ma una volta che l'E.T.F.A.S. prenderà possesso dei terreni procederà all'assegnazione dei terreni stessi.

SPEZZANO. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 4 di cui già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Tutti i dipendenti dell'Ente sardo di colonizzazione sono licenziati di diritto al trentesimo giorno dell'entrata in vigore della presente legge, salva la liquidazione a norma di legge o di contratto.

Detti dipendenti, qualora ne facciano domanda prima della scadenza di tale termine, potranno essere assunti dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, a decorrere dal giorno successivo al licenziamento, con nuovo rapporto di impiego e con qualifiche e funzioni che saranno determinate da quest'ultimo Ente in base alle proprie esigenze.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 6, ultimo del disegno di legge:

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,35.